

Comunita' Collinare Val Tiglione e Dintorni - Montaldo Scarampi (Asti)
Variante Parziale n. 7 al P.R.G. del Comune di VINCHIO, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.Reg. 56/77 e s.m.i. - Approvazione progetto definitivo - DCU n. 7/2018

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

(omissis)

- visto il decreto legge numero 78/2010 convertito nella legge numero 122/2010 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 14, comma 29 che recita "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata";
- vista la deliberazione del consiglio comunale numero 22 in data 21/12/2015, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata deliberata, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la gestione in forma associata, tramite l'Unione di Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni", della funzione relativa alla "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale";

(omissis)

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione N. 1 del 05/02/2018 di adozione del Progetto preliminare della Variante parziale in oggetto;

CONSIDERATO che la variante parziale in oggetto soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree a servizi, di cui all'art.21 e 22 per più di 0,5 mq./abitante, nel rispetto oppure oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree a servizi, per più di 0,5 mq./abitante, oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
- e) incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei Comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4%, nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 mq. di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al 6% nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2% nei Comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti

DATO ATTO che la Variante parziale in oggetto:

- . non presenta le caratteristiche di quelle previste ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. ed ha effetto limitato al solo territorio comunale di Vinchio;
- . risulta compatibile con i Piani sovraordinati, quali PTR, PPR e con il PTPC di Asti
- . rispetta i parametri di cui al punto c), d), e) riferiti anche al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e non determina modifiche alla C.I.R.T, anche nell'ambito dell'adeguamento ai disposti della L.R. n.19/99 (oggetto della presente Variante), garantisce il rispetto dei parametri in merito alla dotazione degli standard urbanistici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.56/77 e s.m.i., come evidenziato nelle successive, sintetiche analisi;

PRESO ATTO Che la variante è stata messa in pubblicazione per trenta giorni consecutivi a far data dal 09/02/2018 e che dal quindicesimo al trentesimo giorno non sono pervenute osservazioni al progetto preliminare della medesima

(omissis)

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n.7 al P.R.G. del Comune di Vinchio;

Di dare atto che la variante è composta dai seguenti elaborati:

- * Relazione illustrativa variante parziale 7
- * Norme tecniche di attuazione
- * Norme tecniche di attuazione (Stralcio PRGC vigente)

Di demandare al Servizio Pianificazione Territoriale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, secondo i disposti del sopracitato art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i.;

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata con gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, alla Provincia di Asti ed alla Regione Piemonte secondo i disposti delle vigenti norme di Legge.